

Secondo motivo: errata interpretazione ed errata applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001

Prima parte del motivo: statuendo sull'applicabilità dell'eccezione prevista all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto ritenendo che la decisione di conferma dovesse addurre elementi concreti e che non lo avesse fatto. Inoltre, il Tribunale avrebbe limitato il proprio ragionamento ad affermazioni generiche che negano in generale la tutela anziché esaminare specificamente le giustificazioni addotte dal Consiglio relativamente al rischio per il suo processo decisionale.

Seconda parte del motivo: il Tribunale sarebbe parimenti incorso in un errore di diritto ritenendo che il principio della responsabilità democratica alla base del rafforzamento della trasparenza dei documenti legislativi si applichi a tutti i documenti riguardanti le procedure legislative allo stesso modo, indipendentemente dal fatto che essi contengano posizioni di responsabili politici o consistano in contributi di servizi interni, incluso il servizio giuridico.

Terzo motivo: violazione dell'articolo 113 del regolamento di procedura del Tribunale e snaturamento dei fatti

Infine, il Tribunale avrebbe rifiutato di riaprire la fase orale del procedimento e di prendere in considerazione il fatto che erano stati avviati ricorsi giurisdizionali contro il regolamento 2020/2092 ⁽²⁾ in riferimento proprio alle stesse questioni giuridiche discusse nel parere. Ciò costituirebbe un vizio di procedura che non avrebbe consentito al Consiglio di essere ascoltato su un elemento fondamentale per la causa instaurata dinanzi al Tribunale.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU 2020, L 433 I, pag. 1).

Impugnazione proposta il 28 luglio 2021 dalla Puma SE avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 19 maggio 2021, causa T-510/19, Puma / EUIPO — Gemma Group (Rappresentazione di un felino che salta)**(Causa C-462/21 P)**

(2022/C 51/20)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Puma SE (rappresentante: P. González-Bueno Catalán de Ocón, abogado)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Con ordinanza del 1° dicembre 2021, la Corte di giustizia (Sezione per l'ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l'impugnazione non è ammessa e ha condannato la Puma SE alle spese.

Impugnazione proposta il 19 luglio 2021 dalla Electrodomésticos Taurus, S.L. avverso l'ordinanza del Tribunale (Decima Sezione) del 17 maggio 2021, causa T-328/20, Electrodomésticos Taurus, S.L. / EUIPO — Shenzhen Aukey E-Business Co. Ltd**(Causa C-468/21 P)**

(2022/C 51/21)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti**

Ricorrente: Electrodomésticos Taurus, S.L. (rappresentante: E. Manresa Medina, abogado)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e Shenzen Aukey E-Business Co. Ltd

Con ordinanza del 6 ottobre 2021, la vicepresidente delle Corti ha dichiarato l'impugnazione irricevibile e ha condannato la Electrodomésticos Taurus, S.L. a farsi carico delle proprie spese.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 14 settembre 2021 — CaixaBank, S.A. / X

(Causa C-565/21)

(2022/C 51/22)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: CaixaBank, S.A.

Resistente: X

Questioni pregiudiziali

- 1) Se sia in contrasto con gli articoli 3, paragrafo 1, 4 e 5 della direttiva 93/13/CEE ⁽¹⁾ una giurisprudenza nazionale che, tenuto conto della disciplina specifica della commissione di apertura nel diritto nazionale come remunerazione dei servizi connessi allo studio, alla concessione o al trattamento del mutuo o del credito ipotecario o di altri servizi analoghi inerenti all'attività del mutuante occasionata dalla concessione del mutuo o del credito, che viene pagata una sola volta e generalmente al momento della conclusione del contratto, considera che la clausola che prevede tale commissione disciplini un elemento essenziale del contratto, in quanto detta commissione costituisce una componente principale del prezzo, e non possa essere ritenuta abusiva qualora sia redatta in modo chiaro e comprensibile nel senso ampio stabilito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
- 2) Se sia in contrasto con l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE una giurisprudenza nazionale che, per valutare il carattere chiaro e comprensibile di una clausola che disciplina un elemento essenziale del contratto di mutuo o di credito ipotecario, prende in considerazione elementi quali la conoscenza generalizzata di tale clausola tra i consumatori, le informazioni obbligatorie che l'istituto finanziario deve fornire al potenziale mutuatario conformemente alla disciplina sui prospetti informativi standardizzati, la pubblicità degli istituti bancari, la particolare attenzione prestata al riguardo dal consumatore medio in quanto si tratta di una componente del prezzo che deve essere pagata interamente al momento della concessione del mutuo e costituisce una parte sostanziale del sacrificio economico che comporta per il consumatore l'ottenimento del mutuo, e il fatto che la redazione, la collocazione e la struttura della clausola permettano di concludere che essa costituisce un elemento essenziale del contratto.
- 3) Se sia in contrasto con l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE una giurisprudenza nazionale secondo la quale una clausola contrattuale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, relativa alla commissione di apertura di un contratto di mutuo o di credito, avente ad oggetto la remunerazione dei servizi connessi allo studio, alla progettazione e al trattamento individualizzato di una richiesta di mutuo o di credito (verifica della fattibilità del mutuo, della solvibilità del debitore, dello stato dei gravami sul bene sul quale ricadrà l'ipoteca, ecc.), come presupposti per la sua concessione, e che è espressamente prevista dalla normativa nazionale come remunerazione delle attività inerenti alla concessione del mutuo o del credito, non provoca, in violazione dei requisiti di buona fede e a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

⁽¹⁾ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993 L 95, pag. 29).